



€ 230,00 I.V.A. INCLUSA



# BREVIARIA IURIS

fondati da GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

e continuati da GIORGIO CIAN e MARCO CIAN

- 1 – G. CIAN - A. TRABUCCHI - *Commentario breve al codice civile* <sup>13</sup> a cura di Giorgio Cian  
– *Commentario breve al codice civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 2 – A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve alla legge fallimentare* <sup>6</sup>
- 3 – F. CARPI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile* <sup>9</sup>  
– *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale* <sup>10</sup> (con CD)  
– *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 4 – G. FORTI - S. SEMINARA - *Commentario breve al codice penale* <sup>6</sup>  
– *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale* <sup>12</sup> (con CD)  
– *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 5 – L.C. UBERTAZZI - *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* <sup>7</sup>
- 6 – G. CONSO - G. ILLUMINATI - *Commentario breve al codice di procedura penale* <sup>2</sup>  
– G. ILLUMINATI - L. GIULIANI - *Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2019*
- 7 – S. BARTOLE - R. BIN - *Commentario breve alla Costituzione* <sup>2</sup>
- 8 – L. SALAMONE - P. SPADA - *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento* <sup>5</sup>
- 9 – G. CONSO - V. GREVI - *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale* (opera esaurita)
- 10 – A. ROMANO - R. VILLATA - *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa* <sup>3</sup>
- 11 – G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari* (3 tomi) Tomo I <sup>4</sup> Tomo II <sup>4</sup> Tomo III <sup>4</sup>
- 12 – R. DE LUCA TAMAJO - O. MAZZOTTA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro* <sup>6</sup>
- 13 – F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea* <sup>2</sup>
- 14 – F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO - *Commentario breve alle leggi penali complementari* <sup>2</sup>
- 15 – C. CONSOLO - C. GLENDI - *Commentario breve alle leggi del processo tributario* <sup>4</sup>
- 16 – R. CAVALLO PERIN - A. ROMANO - *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*
- 17 – L. COSTATO - F. PELLIZZER - *Commentario breve al codice dell'ambiente* <sup>2</sup>
- 18 – A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve al diritto delle società* <sup>4</sup>
- 19 – A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto della famiglia* <sup>3</sup>
- 20 – A. CARULLO - G. IUDICA - *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati* <sup>3</sup>
- 21 – G. VOLPE PUTZOLU - *Commentario breve al diritto delle assicurazioni* <sup>2</sup>
- 22 – G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto dei consumatori* <sup>2</sup>
- 23 – G. FALSITTA - A. FANTOZZI - G. MARONGIU - F. MOSCHETTI - *Commentario breve alle leggi tributarie: Tomo I Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente, a cura di G. Falsitta; Tomo II Accertamento e sanzioni, a cura di F. Moschetti; Tomo III Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari, a cura di A. Fantozzi; Tomo IV Imposta sul valore aggiunto e imposte sui trasferimenti, a cura di G. Marongiu*
- 24 – M.V. BENEDETTI - C. CONSOLO - L.G. RADICATI DI BROZOLO - *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale* <sup>2</sup>
- 25 – G. CIAN - *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico* <sup>2</sup>
- 26 – R. FERRARA - G.F. FERRARI - *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia* <sup>3</sup>
- 27 – S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY - *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*
- 28 – G. FORTI - P. PATRONO - G. ZUCCALÀ - *Codice penale e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico*
- 29 – A. ZACCARIA - *Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari*
- 30 – G. SPANGHER - A. MARANDOLA - *Commentario breve al Codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione*
- 31 – R. COSTI - F. VELLA - *Commentario breve al Testo Unico Bancario*

LUIGI CARLO UBERTAZZI

*già Ordinario nell'Univ. di Pavia*

COMMENTARIO BREVE  
ALLE LEGGI SU  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
E CONCORRENZA

7<sup>a</sup> edizione

 Wolters Kluwer

CEDAM

2019

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

---

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

---

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.*

Composizione: Sinergie Grafiche srl - Corsico (MI)  
Stampato dalla L.E.G.O. S.p.A.  
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

## PRESENTAZIONE

*Nulla hanno da dire i Direttori della Collana se non sottolineare – unitamente all'espressione del proprio grazie al Direttore dell'Opera e a tutti i suoi Collaboratori – il fatto che anche questa settima edizione continua a realizzare nel modo migliore, pur in un'età di continue rilevanti trasformazioni normative, lo scopo del Commentario, che è quello di presentare una approfondita e aggiornata illustrazione di tutto quanto è essenziale nel settore del diritto industriale e dei beni immateriali.*

Padova, giugno 2019

GIORGIO CIAN    MARCO CIAN



## PREFAZIONE

*La settima edizione di questo Commentario ne lascia inalterate concezioni di fondo e caratteristiche essenziali; aggiorna i commenti allo stato attuale della legislazione; e li ha aggiornati in corsa anche al d.l. 30 aprile 2019, n. 34. Anche questa volta rinnovo di cuore tutti i ringraziamenti espressi dall'edizione precedente: ed in particolare ai curatori delle sezioni, agli autori di questa edizione ed a quelli delle edizioni precedenti i cui commenti sono stati qui ripresi in qualche misura. E mi assumo naturalmente il piacere e la responsabilità derivanti dal coordinamento generale dell'Opera.*

LUIGI CARLO UBERTAZZI



## AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

LUIGI CARLO UBERTAZZI

CURATORI DELLE SEZIONI

Federico Ghezzi, Andrea Giussani, Carlo Emanuele Mayr

COLLABORATORI DI QUESTA EDIZIONE

Alberto Alessandri  
Aurelio Assenza  
Francesca Benatti  
Sabrina Borocci  
Bianca Caruso  
Alessandro Cassinelli  
Valentina Cingano  
Alessandro Cogo  
Paolo Comoglio  
Serena Corbellini  
Pierluigi Cottafavi  
Francesca Cuomo Ulloa  
Daniele De Angelis  
Giulia Di Fazio  
Patrizia Di Tullio  
Gualtiero Dragotti  
Philipp Fabbio  
Daniele Fabris  
Marco Fazzini  
Francesca Ferrari  
Giuseppe Finocchiaro  
Giuliano Fonderico  
Paolo Galli  
Roberto Gandin  
Federico Ghezzi  
Domenico Giordano  
Andrea Giussani  
Francesco Goisis  
Davide Graziano  
Giovanni Guglielmetti  
Paolo Iannuccelli

Gianlorenzo Ioannides  
Simona Lavagnini  
Arturo Leone  
Cristina Lo Surdo  
Veronica Maffei Alberti  
Corrado Malberti  
Giuseppina Mangione  
Giovanna Massarotto  
Carlo Emanuele Mayr  
Chiara Muraca  
Andrea Ottolia  
Claudio Partesotti  
Luca Passanante  
Alessandra Pedriali Kindler  
Anna Porporato  
Roberto Romandini  
Angelo Maria Rovati  
Fabrizio Sanna  
Cristiana Sappa  
Davide Sarti  
Federica Senerchia  
Raffaele Servanzi  
Giulio Enrico Sironi  
Serena Stella  
Paolina Testa  
Mario Todino  
Anna Maria Toni  
Andrea Tosato  
Michele Trimarchi  
Giuseppe Urbano  
Carla Zuddas

COLLABORATORI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI\*

Giovanni Angelicchio  
Giulio Bergomi  
Michele Bertani  
Jole Bertone  
Antonio Legrottaglie

Elisabetta Guidi  
Lamberto Liuzzo  
Mariateresa Maggiolino  
Armando Plaia

---

\* Sono qui indicati soltanto gli autori dei commenti delle edizioni precedenti che sono stati rielaborati da altri autori in questa edizione.



# CURATORI DELLE SEZIONI ED AUTORI DEI COMMENTI

## NORME GENERALI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Luigi Carlo Ubertazzi

### Trattato FUE

art. 36 D. Sarti

### Regolamento 1215/2012/UE sulla competenza giurisdizionale

artt. 1-81 F. Ferrari

### D. legisl. 27 giugno 2003, n. 168

artt. 1-7 P. Comoglio

## CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Luigi Carlo Ubertazzi

### D. legisl. 10 febbraio 2005, n. 30

artt. 1-6 R. Servanzi  
introduzione agli artt. 7-28 C.E. Mayr  
artt. 7-10 par. I-III C.E. Mayr  
art. 10 par. IV D. Fabris  
artt. 11-16 C.E. Mayr  
art. 17 C.E. Mayr (A.M. Rovati\*)  
artt. 18-28 C.E. Mayr  
artt. 29-30 P. Di Tullio (G. Angelicchio\*)  
introduzione agli artt. 31-44 F. Sanna  
art. 31-44 F. Sanna  
introduzione agli artt. 45-81 A. Ottolia  
artt. 45-55 par. I-II A. Ottolia  
art. 55 par. III D. Fabris  
art. 56 parr. I-III A. Ottolia  
art. 56 parr. IV-XV D. Fabris  
art. 57 A. Ottolia  
art. 58 parr. I-II A. Ottolia  
art. 58 par. III D. Fabris  
art. 59 parr. I-II A. Ottolia  
art. 59 par. III D. Fabris  
artt. 60-61 A. Ottolia  
art. 62 A. Cassinelli (E. Guidi\*)  
artt. 63-65 A. Ottolia (E. Guidi\*)  
artt. 66-67 A. Ottolia (G. Angelicchio\*)  
art. 68 parr. I-VII A. Ottolia  
art. 68 parr. VIII-XII D. Fabris  
artt. 69-74 A. Cassinelli (G. Angelicchio\*)  
art. 75 G. Dragotti  
artt. 76-79 R. Gandin  
artt. 80-81 G. Dragotti  
introduzione agli artt. 81-*bis*-81-*octies* R. Romandini  
artt. 81-*bis*-81-*octies* R. Romandini  
artt. 82-86 M. Fazzini

artt. 87-97 G. Guglielmetti  
artt. 98-99 A. Ottolia  
introduzione agli artt. 100-116 C.E. Mayr  
artt. 100-116 C.E. Mayr  
introduzione agli artt. 117-143 G. Di Fazio  
artt. 117-119 P. Di Tullio (G. Angelicchio\*)  
artt. 120-123 G. Di Fazio  
artt. 124-126 A.M. Rovati  
art. 127 A. Alessandri  
artt. 128-132 L. Passanante  
introduzione all'art. 133 L. Passanante  
art. 133 L. Passanante  
artt. 134-137 P. Comoglio  
artt. 138-140 A. Tosato  
artt. 141-143 F. Goisis  
artt. 144-146 G. Di Fazio  
introduzione agli artt. 147-173 A. Porporato  
artt. 147-161 A. Porporato  
art. 162 R. Romandini  
art. 163 parr. I-II A. Porporato  
art. 163 par. III A. Cassinelli  
artt. 164-169 A. Porporato  
art. 170 parr. I-II A. Porporato  
art. 170 par. III A. Cassinelli  
art. 170-*bis* A.M. Rovati  
art. 170-*ter* A. Cassinelli  
artt. 171-184-*decies* A. Porporato  
artt. 185-190 A.M. Rovati (P. Galli\*)  
artt. 191-193 V. Cingano  
art. 194 F. Goisis  
artt. 195-197 A.M. Rovati (P. Galli\*)  
artt. 198-200 V. Cingano  
introduzione agli artt. 201-222 F. Goisis  
artt. 201-222 F. Goisis

---

\* Autore del commento precedente ripreso e rielaborato da altro autore per questa edizione.

introduzione agli artt. 223-230 V. Cingano artt. 231-236 A.M. Rovati (A. Cogo\*)  
artt. 223-230 V. Cingano artt. 237-245 F. Sanna  
introduzione agli artt. 231-236 A.M. Rovati art. 245-*bis* D. Graziano  
(A. Cogo\*) art. 246 F. Sanna

#### **D. legisl. 13 agosto 2010, n. 131**

art. 128 F. Sanna

### **SEGNI DISTINTIVI E DESIGN**

Carlo Emanuele Mayr

#### **Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell'Unione europea**

artt. 1-17 G.E. Sironi artt. 74-93 F. Senerchia  
art. 18 C.E. Mayr artt. 94-121 non commentati  
artt. 19-29 G.E. Sironi artt. 122-136 G. Dragotti  
artt. 30-44 non commentati artt. 137-138 V. Maffei Alberti  
artt. 45-48 G.E. Sironi artt. 139-212 non commentati  
artt. 49-73 non commentati

#### **Codice civile**

artt. 2563-2568 C.E. Mayr

#### **Regolamento CE n. 6/02 su disegni e modelli**

Introduzione al RDM, F. Sanna artt. 27-34 F. Benatti - A.M. Toni  
artt. 1-9 F. Sanna artt. 35-51 non commentati  
art. 10 C. Partesotti artt. 52-54 V. Maffei Alberti  
artt. 11-13 non commentati artt. 55-78 non commentati  
artt. 14-21 C. Partesotti artt. 79-94 V. Maffei Alberti  
art. 22 F. Sanna art. 95 non commentato  
art. 23 non commentato art. 96 F. Sanna  
artt. 24-26 V. Maffei Alberti artt. 97-111 non commentati

### **INVENZIONI**

Luigi Carlo Ubertazzi

#### **Convenzione sul brevetto europeo**

Introduzione alla CBE, A.M. Rovati artt. 58-62 A. Ottolia (D. Sarti\*)  
(P. Galli\*), con par. LXIV art. 63 non commentato  
*Brexit e brevetto UE* L.C. Ubertazzi art. 64 A. Ottolia (L. Liuzzo\*)  
artt. 1-51 non commentati artt. 65-66 non commentati  
art. 52 A. Ottolia (P. Di Tullio\*) artt. 67-69 A. Ottolia (L. Liuzzo\*)  
artt. 53-55 A. Ottolia (A. Cassinelli\*) artt. 70-137 non commentati  
art. 56 A. Ottolia (P. Di Tullio\*) art. 138 A. Ottolia (A. Cassinelli\*)  
art. 57 A. Ottolia (A. Cassinelli\*) artt. 139-178 non commentati

### **DIRITTO D'AUTORE**

Luigi Carlo Ubertazzi

#### **L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge autore)**

Introduzione alla l.a. A.M. Rovati (D. Sarti\*) introduzione agli artt. 6-11 P. Galli  
artt. 1-5 P. Galli artt. 6-16 P. Galli

art. 16-*bis* P. Galli  
artt. 17-18 P. Galli  
art. 18-*bis* A.M. Rovati (D. Sarti\*)  
art. 19 P. Galli  
introduzione agli artt. 20-24 P. Galli  
artt. 20-24 P. Galli  
introduzione agli artt. 25-32-*ter* P. Galli  
artt. 25-43 P. Galli  
introduzione agli artt. 44-50 D. De Angelis  
artt. 44-46 D. De Angelis  
art. 46-*bis* P. Galli  
artt. 47-50 D. De Angelis  
artt. 51-64 P. Galli  
introduzione agli artt. 64-*bis*-64-*quater*  
P. Galli  
artt. 64-*bis*-64-*quater* P. Galli  
introduzione agli artt. 64-*quinquies*-64-*sexies*  
S. Lavagnini  
artt. 64-*quinquies*-64-*sexies* S. Lavagnini  
introduzione agli artt. 65-71-*quinquies*  
R. Servanzi  
artt. 65-68-*bis* R. Servanzi  
artt. 69-69-*septies* C. Sappa  
artt. 70-71-*quinquies* C. Sappa  
introduzione agli artt. 71-*sexies*-71-*decies*  
C. Zuddas  
artt. 71-*sexies*-71-*decies* C. Zuddas  
introduzione al titolo II capo I C. Zuddas  
(M. Bertani\*)  
artt. 72-78-*bis* C. Zuddas (M. Bertani\*)  
art. 78-*ter* A.M. Rovati (P. Galli\*)  
art. 78-*quater* A.M. Rovati  
introduzione al capo II C. Zuddas  
(M. Bertani\*)  
art. 79 C. Zuddas (M. Bertani\*)

introduzione al capo III C. Sappa  
artt. 80-85-*quinquies* C. Sappa  
art. 86 S. Corbellini  
introduzione al capo V C. Sappa  
artt. 87-92 A. Pedriali Kindler  
artt. 93-95 S. Corbellini  
artt. 96-98 A. Pedriali Kindler  
art. 99 S. Corbellini  
art. 99-*bis* P. Galli  
artt. 100-102-*quinquies* S. Lavagnini  
artt. 103-106 A. Tosato  
artt. 107-110-*bis* A. Cogo  
art. 111 A. Tosato  
artt. 112-141 A. Cogo  
artt. 142-143 S. Corbellini  
introduzione agli artt. 144-155 P. Galli  
artt. 144-155 P. Galli  
introduzione agli artt. 156-170 (parte sost.)  
A.M. Rovati  
introduzione agli artt. 156-170 (parte proc.)  
L. Passanante (G. Bergomi\*)  
artt. 156-157 G. Di Fazio  
artt. 158-160 A.M. Rovati  
artt. 161-162 L. Passanante  
artt. 162-*bis*-162-*ter* L. Passanante  
artt. 163-165 L. Passanante  
art. 166 A.M. Rovati  
art. 167 A. Tosato  
artt. 168-170 A.M. Rovati  
artt. 171-174 A. Alessandri  
artt. 174-*bis*-179 non commentati  
artt. 180-184 D. Giordano  
artt. 185-189 P. Galli  
artt. 190-195 non commentate  
artt. 196-206 P. Galli

## CONCORRENZA SLEALE, PUBBLICITÀ E CONSUMATORI

Luigi Carlo Ubertazzi

### Codice civile

artt. 2595-2597 P. Di Tullio (F. Sanna\*)  
art. 2598 P. Di Tullio

artt. 2599-2601 F. Cuomo Ulloa  
(G. Guglielmetti\*)

### Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale

Introduzione, A. Pedriali Kindler  
norme generali A. Pedriali Kindler  
artt. 1-2 P. Testa  
artt. 3-12-*bis* P. Cottafavi  
artt. 13-15 P. Testa

artt. 16-28-*ter* P. Cottafavi  
artt. 29-35 non commentati  
artt. 36-45 P. Cottafavi  
art. 46 P. Testa

### D. legisl. 2 agosto 2007 n. 145 - Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole

artt. 1-4 P. Testa  
artt. 5-7 P. Cottafavi  
art. 8 sez. I A. Alessandri  
art. 8 sez. II A. Leone

art. 8 sez. III P. Testa  
art. 9 P. Testa  
art. 10 non commentato

### **D. legisl. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)**

artt. 1-3 P. Cottafavi (A. Plaia*)	art. 23 par. VII P. Testa
artt. 4-17 <i>omissis</i>	artt. 24-26 P. Cottafavi
artt. 18-20 P. Cottafavi	art. 27 sez. I A. Alessandri
art. 21 parr. I-III P. Testa	art. 27 sez. II parr. I-IV A. Leone
art. 21 par. IV P. Cottafavi	art. 27 sez. II parr. V-VII P. Testa
art. 22 parr. I-II P. Testa	artt. 27- <i>bis</i> -27- <i>quater</i> P. Testa
art. 22 par. III P. Cottafavi	artt. 28-135 <i>omissis</i>
art. 22 parr. IV-VI P. Testa	artt. 136-138 non commentati
art. 22- <i>bis</i> non commentato	artt. 139-140 G. Finocchiaro
art. 23 parr. I-V P. Testa	art. 140- <i>bis</i> A. Giussani
art. 23 par. VI P. Cottafavi	artt. 141-141- <i>decies</i> G. Finocchiaro

### **Legge 18 giugno 1998 n. 192 (subfornitura)**

artt. 6-7 P. Fabbio	art. 9 P. Fabbio
---------------------	------------------

### **DIRITTO ANTITRUST**

Federico Ghezzi

#### **Trattato FUE (artt. 101-106)**

art. 101 sez. I-II parr. I-XII A. Assenza (F. Ghezzi*)	art. 101 sez. III parr. XXVIII-XXIX C. Malberti
art. 101 sez. II par. XIII B. Caruso (M. Maggiolino*)	art. 101 sez. IV-V G. Massarotto (F. Ghezzi*)
art. 101 sez. III parr. XIV-XXVI A. Assenza (F. Ghezzi*)	art. 101 sez. VI P. Iannuccelli
art. 101 sez. III par. XXVII A. Assenza (M. Maggiolino*)	art. 102 M. Todino
	artt. 103-105 G. Fonderico
	art. 106 G. Ioannides

#### **Regolamento CE n. 1/2003**

artt. 1-6 B. Caruso (J. Bertone*)	art. 23 parr. VIII-XII C. Muraca (A. Legrottaglie)
artt. 7-8 S. Borocci (J. Bertone*)	artt. 24-26 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
art. 9 G. Massarotto	artt. 27-28 P. Iannuccelli
art. 10 S. Borocci (J. Bertone*)	art. 29 F. Ghezzi (A. Legrottaglie)
artt. 11-16 P. Iannuccelli	artt. 30-33 P. Iannuccelli
artt. 17-19 S. Borocci (J. Bertone*)	artt. 34-45 non commentati
artt. 20-22 C. Muraca (A. Legrottaglie)	
art. 23 par. I-VII F. Ghezzi (A. Legrottaglie)	

#### **Regolamento CE n. 139/2004 (concentrazioni)**

art. 1 G. Mangione	artt. 2-3 sez. III G. Mangione
artt. 2-3 sez. I G. Mangione	artt. 4-26 G. Mangione
artt. 2-3 sez. II M. Todino	

#### **L. 10 ottobre 1990, n. 287 (legge antitrust)**

art. 1 G. Mangione	art. 3 M. Todino
art. 2 sez. I parr. I-X F. Ghezzi	art. 4 F. Ghezzi
art. 2 sez. I par. XI B. Caruso (M. Maggiolino*)	artt. 5-7 sez. I G. Mangione
art. 2 sez. II parr. XII-XXIV F. Ghezzi	artt. 5-7 sez. II M. Todino
art. 2 sez. II parr. XXV-XXVI G. Massarotto (M. Maggiolino*)	artt. 5-7 sez. III G. Mangione
art. 2 sez. II parr. XXVII-XXVIII F. Ghezzi	artt. 8-9 G. Fonderico
art. 2 sez. III P. Iannuccelli	artt. 10-11 G. Urbano
	artt. 12-13 M. Trimarchi
	art. 14-14- <i>ter</i> S. Stella

art. 15 C. Lo Surdo  
artt. 16-19 G. Mangione  
artt. 20-23 G. Fonderico-G. Ioannides  
artt. 24-25 G. Fonderico

artt. 26-30 non commentati  
art. 31 A. Alessandri  
art. 32 non commentato  
art. 33 P. Comoglio

**DIRITTO PROCESSUALE CIVILE** - Coordinamento delle norme commentate da P. Comoglio, F. Cuomo Ulloa, G. Di Fazio, G. Finocchiaro, A. Giussani, L. Passanante a cura di Andrea Giussani

## **INDICI**

a cura di Raffaele Servanzi

l'UIBM non emette alcuna comunicazione contenente eventuali rilievi (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, cit., 1160). ■ Il **co. 10** dell'art. 173 cpi stabilisce i termini di conservazione, da parte dell'UIBM, dei documenti contenuti nei fascicoli relativi a domande di brevetto e/o di registrazione (modelli, disegni e marchi) e delle relative raccolte. La norma in esame prevede quale limite temporale di conservazione dei documenti il termine di dieci anni, mentre la reg. 95 (a) del CBE 2000 prevede un termine di cinque anni dopo l'estinzione dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale. ■ Il decreto correttivo ha interessato anche il **co. 10** dell'art. 173 cpi. In virtù della **modifica** apportata dal **d. legis. 131/10**, l'obbligo di acquisizione informatica da parte dell'UIBM dei fascicoli relativi ai titoli di proprietà industriale, prima di procedere alla materiale distruzione di essi dopo 10 anni dall'estinzione dei diritti corrispondenti, è stato riferito, con espressione più sintetica, a «gli originali, gli atti e i

documenti in essi contenuti», anziché, come previsto nel testo anteriore, a «gli originali, le domande, le descrizioni e i singoli disegni ad esse allegati». Inoltre, si è previsto che la conservazione (e la successiva acquisizione informatica) riguardi i «fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevetto o di registrazione, nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande» (v. PELLICANÒ, in C. GALLI, 207; ID., *Nuove leggi civ. comm.* 11, cit., 1026). La previsione della conservazione e della acquisizione telematica dei documenti citati tutelerebbe sia il richiedente, che deve poter disporre della versione originariamente depositata dei fascicoli relativi ai propri titoli di proprietà industriale anche dopo la scadenza o decadenza di tali titoli, sia i terzi, che devono poter ispezionare gli atti ufficiali dei titoli depositati presso l'UIBM anche dopo l'estinzione di tali titoli (SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1161).

## SEZIONE II

### *Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi*

**174** Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio. *1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai successivi articoli.*

1 ■ L'art. 174 cpi rappresenta una **disposizione di portata generale** che si applica ai marchi di impresa. Essa era già presente nella precedente normativa sia in relazione ai marchi internazionali (art. 8-bis l.m.), sia in relazione alle domande di marchio nazionali e alle registrazioni ottenute con la procedura accelerata di concessione (art. 32 e 32-bis l.m.). Tali disposizioni sono state accorpate in questo articolo la cui disciplina si estende, oltre che alle registrazioni internazionali designanti l'Italia, alle domande nazionali di marchio che abbiano superato l'esame di cui all'art. 170, co. 1, lett. a) cpi, e alle registrazioni concesse con la procedura accelerata ai sensi dell'art. 179, co. 2, cpi. Di conseguenza, le predette categorie di marchi sono soggette alle osservazioni dei terzi e alle opposizioni. **Il Codice riserva esclusivamente ai marchi lo strumento delle osservazioni dei terzi e la procedura dell'opposizione alla registrazione.** ■ In dottrina è stato osservato (SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, 771) che **per gli altri titoli di proprietà industriale previsti dal Codice dovrebbe trovare applicazione**, nei relativi procedimenti di registrazione o brevetto, **la l. 7-8-1990, n. 241** che il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni. In particolare, l'art. 9, l. 241/90 dispone che «qualunque soggetto portatore d'interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà d'intervenire nel procedimento» e il successivo art. 10 prevede che i soggetti intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare

memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. ■ L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 81/E del 27-9-2016 ha fornito indicazioni in merito ai requisiti di accesso al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, il c.d. *Patent Box*. Il regime opzionale di *Patent Box*, introdotto dall'art. 1, co. da 37 a 45, l. 23-12-2014, n. 190 e s.m.i., consiste nella parziale detassazione dal reddito complessivo nonché dal valore della produzione ai fini IRAP dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali conseguiti dai titolari di reddito d'impresa che abbiano il diritto allo sfruttamento economico dei suddetti beni immateriali e a condizione che gli stessi esercitino attività di ricerca e sviluppo. Le disposizioni di attuazione di tale agevolazione sono state fornite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 30-7-2015. In particolare, l'Agenzia delle entrate ha inteso precisare che: a) l'opzione di accesso al regime opzionale di *Patent Box* è ammessa anche per i marchi in corso di registrazione con procedimenti di opposizione pendenti sugli stessi; b) la documentazione attestante l'avvenuto deposito della domanda di registrazione, idoneamente comprovata dalle ricevute rilasciate dagli Uffici competenti, è sufficiente a consentire l'accesso al regime; c) la perdita dei benefici fiscali si avrebbe nel caso di rigetto della domanda di registrazione, essendo la concreta fruizione dei benefici fiscali vincolata all'esito del procedimento di opposizione. Si ritiene che le indi-



cazioni fornite nella risoluzione dall'Agenzia delle entrate e riassunte nei citati punti a), b) e c) possano essere validamente estese alle altre categorie di beni immateriali soggetti ad una procedura di registrazione sui quali siano pendenti delle opposizioni, ossia (i) ai brevetti industriali in corso di registrazione, purché sia disponibile la prova dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto da fornirsi mediante la produzione di una ricevuta rilasciata dall'Ufficio competente ed (ii) ai disegni e modelli giuridicamente tutelabili, purché sia disponibile la prova dell'avvenuto deposito della domanda di registrazione da fornirsi mediante la produzione di una ricevuta rilasciata dall'Ufficio competente (M. PENNESI-G. GALLUCCI, *Accesso al Patent Box per i*

*marchi in corso di registrazione, Corriere tributario* 17, 5, 385). Si deve al d. legisl. 8-10-1999, n. 447 recante «Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi» l'introduzione in materia di marchi dello strumento delle osservazioni dei terzi e della procedura di opposizione. Per il tramite delle osservazioni, i terzi interessati possono far presente all'Ufficio, nel procedimento di registrazione dei marchi, eventuali impedimenti assoluti (art. 175 cpi); mediante la procedura di opposizione i titolari di diritti anteriori possono intervenire per far valere impedimenti relativi alla registrazione (artt. 176 ss. cpi).

**175** Deposito delle osservazioni dei terzi. 1. *Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.*

2. *Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.*

3. *Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).*

**SOMMARIO:** I. I precedenti della norma. - II. Osservazioni generali. - III. L'oggetto delle osservazioni. - IV. La legittimazione. - V. Le regole procedurali. - VI. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10.

**I. I precedenti della norma.** ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario.

**II. Osservazioni generali.** ■ Prima dell'emanazione della disposizione dell'art. 32 l.m., introdotta dal d. legisl. 447/99 e alla quale si deve l'applicazione alla procedura di registrazione del marchio degli artt. 7 e 8, l. 241/90 (c.d. *legge breve sul procedimento amministrativo*), l'orientamento della Commissione dei Ricorsi si era mostrato contrario all'applicabilità della disciplina sul procedimento breve alla materia dei marchi d'impresa (decisione 00/76 del 29-2-2000 e decisione 04/6988 del 24-2-2004). Nella decisione 99/80 del 21-5-1999, la Commissione dei ricorsi aveva riconosciuto la possibilità di intervento di terzi nei procedimenti pendenti di fronte ad essa però non nei procedimenti di fronte all'UIBM, richiamandosi all'art. 105 c.p.c. (relativo alla possibilità di intervento del terzo in giudizio) al quale rinvia l'art. 72 l.i. e in ragione della natura giurisdizionale della Commissione. L'art. 175 cpi ricalca il testo dell'art. 40, r. CE 09/207 del 26-2-2009 sul marchio comunitario, il quale prevedeva la possibilità di presentare osservazioni da parte dei terzi. Il r. CE 09/207 è stato dapprima modificato ad opera del r. UE 15/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16-12-2015 (RMUE) e poi abrogato dal r. UE 17/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14-6-2017 sul **Marchio dell'unione europea** (GUUE, serie L 154 del 16-6-2017). Il RMUE aveva aggiunto due paragrafi alla originaria disposizione di cui all'art. 40, r. CE 09/207. Si trattava del par. 2, a mente del quale le osservazioni dei terzi dovevano essere presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora fosse stata fatta opposi-

zione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione ed il par. 3 che precisava che la presentazione delle osservazioni non avrebbe pregiudicato il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti, di propria iniziativa, in qualsiasi momento prima della registrazione, se necessario. L'art. 40, r. CE 09/207 è stato abrogato e sostituito dall'art. 45, r. UE 17/1001. Ai sensi del par. 1 dell'art. 45 "Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione". Inoltre, la disposizione dell'art. 45 precisa che le persone e i gruppi o gli organismi di cui al co. 1 non acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'Ufficio. L'art. 45, r. UE 17/1001 ribadisce quanto affermato dall'art. 40 come novellato dal RMUE in merito alle osservazioni dei terzi che devono essere presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione (par. 2) e in ordine alla presentazione delle osservazioni di cui al par. 1, la quale non pregiudica il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso. Il par. 4 dell'art. 45, r. UE 17/1001 riscrive esattamente il par. 4 dell'art. 40 RMUE che a sua volta aveva ripreso letteralmente il contenuto dell'originario par. 2 dell'art. 40, r. 09/207 secondo cui le osservazioni devono essere notificate al richiedente che può presentare le proprie

deduzioni. Rispetto alla originaria disposizione introdotta dal r. CE 09/207, la disposizione dell'art. 40 RMUE aveva aggiunto, quali motivi per i quali il marchio doveva essere escluso d'ufficio dalla registrazione, accanto agli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 7, r. 09/207 (disposizione modificata dal r. UE 15/2424), i motivi correlati alla titolarità del marchio UE (art. 5, r. 09/207, art. non modificato dal r. UE 15/2424). La vigente disposizione dell'art. 45, r. 17/1001 riprende esattamente il testo dell'art. 40 RMUE, richiamando, quindi, gli **impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 7, r. UE 17/1001 e i motivi correlati alla titolarità del marchio UE ai sensi dell'art. 5, r. 17/1001**. ■ Non possono, per contro, essere oggetto di osservazioni gli **impedimenti c.d. relativi alla registrazione**. Nel caso di marchi costituiti da nomi e ritratti di persona, le osservazioni non possono avere ad oggetto la mancanza del consenso degli aventi diritto. Si tratta di un'ipotesi che non rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione dei terzi al procedimento davanti all'UIBM e questo per due ragioni. In primo luogo perché in tale ipotesi è prevista la possibilità dell'opposizione, ai sensi degli artt. 176 ss. cpi, ed in secondo luogo perché la registrazione avvenuta in violazione dell'art. 8 cpi non dà luogo ad un caso di nullità assoluta, bensì ad un motivo di nullità relativa, che può essere fatto valere soltanto dai titolari dei diritti anteriori (SENA-FRASSI-GIUDICI, *Nuove leggi civ. comm.* 00, 523).

1 **IV. La legittimazione.** ■ Mentre il **co. 1** dell'art. 175 cpi indica quale **soggetto legittimato** a proporre le osservazioni "**qualsiasi interessato**", cioè chiunque potrebbe essere direttamente o indirettamente leso dalla concessione del marchio oggetto delle osservazioni, la norma comunitaria corrispondente, **Part. 45, r. UE 17/1001** che riprende **Part. 40, r. CE 09/207, nella versione confermata dal r. UE 15/2424**, indica con precisione i soggetti legittimati; tali sarebbero tutte «le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori. ■ In particolare, saranno legittimati alla presentazione delle osservazioni non solo i concorrenti che possano essere direttamente o indirettamente danneggiati dalla registrazione del marchio, ma anche le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, che possano essere da essa danneggiati o ingannati (SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, tomo II, *Diritto procedimentale e processuale* 14, 1117). Chi presenta le osservazioni può farlo direttamente ovvero attraverso un mandatario ex art. 201 cpi. ■ È stato sottolineato come i terzi abbiano un interesse concreto ed attuale ad impedire *ab initio* l'attribuzione della titolarità di una privativa in capo al richiedente, in quanto il diritto di monopolio costituisce uno sbarramento all'attività dei terzi; tale ragione spiegherebbe il senso della legittimità allargata dell'intervento (GALLI, *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale* 00, 7, 8). ■ È stata posta la **questione se** nel caso in cui **a proporre le osservazioni sia uno straniero** si renda necessario l'elezione di domicilio in Italia. A tal proposito, dal momento che il terzo osservante non «assume la qualità di parte nella procedura di registrazione», l'elezione di domicilio in Italia non è

probabilmente necessaria, posto che nessuna comunicazione riceverà né dall'Ufficio, né dal titolare/ricorrente del marchio oggetto delle sue osservazioni (GHIDINI-DE BENEDETTI, *op. cit.*, 463).

**V. Le regole procedurali.** ■ Le osservazioni vanno presentate in **forma scritta**. È da escludere la possibilità di audizioni, nel corso delle quali i terzi possano presentare rilievi orali, ancorché suscettibili di verbalizzazione. L'articolo in commento non prevede particolari formalità per la presentazione all'Ufficio delle osservazioni. ■ In dottrina vi è chi (RAPISARDI, *ibidem*) ritiene che siano **applicabili le disposizioni degli artt. 1, 2 e 4 del d.p.r. 30-6-1972, n. 540**. Il d.p.r. 30-6-1972, n. 540 è stato abrogato dal Codice della proprietà industriale e le disposizioni degli artt. 1, 2 e 4 sono state trasfuse nelle disposizioni degli artt. 1 e 3 reg. cpi. L'art. 1 reg. cpi consente il deposito delle domande, delle istanze e degli atti relativi ai marchi, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ammette, inoltre, il deposito di tali documenti presso l'UIBM anche per mezzo del servizio postale. L'art. 3 reg. cpi, infine, dispone che ove il termine di deposito dei documenti scada di sabato, di domenica o in un giorno festivo, o in un giorno in cui gli uffici siano chiusi, la scadenza viene prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici sono aperti. ■ Le osservazioni dei terzi devono specificare **i motivi di non registrabilità del marchio**. ■ Alle osservazioni potranno essere allegati **documenti probatori**, diretti, cioè, a dimostrare la sussistenza degli impedimenti assoluti alla registrazione. ■ Le osservazioni dei terzi non sembrano dar luogo ad un sub-procedimento, o ad un incidente, nella procedura di registrazione. Il sistema delle osservazioni è stato definito come una "**quasi opposizione**" e qualificato come una procedura "precontenziosa" (SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale* 09, 25). Il fine delle «osservazioni» è unicamente quello di portare a conoscenza dell'UIBM i motivi di nullità assoluta della registrazione e fornirne le prove, allo scopo di favorirne l'esame approfondito e completo da parte dell'Ufficio. A riprova di questo vi sarebbe sia il fatto che il terzo non acquista la qualità di parte nel procedimento (art. 175, co. 1, cpi) e sia il fatto che l'Ufficio non è obbligato a comunicare le osservazioni al richiedente. La comunicazione avrà luogo solo se le osservazioni siano ritenute «*pertinenti e rilevanti*» (art. 175, co. 2, cpi). ■ Mentre la disciplina nazionale non prevede un obbligo di comunicazione delle osservazioni al richiedente, l'art. 45, r. UE 17/1001, riprendendo quanto stabilito all'art. 40, RMUE, par. 4 che riproduce il corrispondente antecedente par. 2, r. 09/207, ribadisce **l'obbligatorietà della notifica delle osservazioni al richiedente**. Inoltre, la prassi dell'UAMI è nel senso di una comunicazione di tutte le osservazioni che gli pervengano da parte dei terzi. Si rammenta che l'UAMI, a partire dall'entrata in vigore del RMUE avvenuta il 23-3-2016, è denominato Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), come stabilito dal secondo considerando del suddetto Regolamento. ■ Le osservazioni presentate dai terzi all'UIBM vengono da esso valutate a mente del co. 2 dell'art. 175 cpi. **Se l'Ufficio ritiene le osservazioni "pertinenti e rilevanti"**, esso **le comunica al richiedente** conceden-

- dogli un termine di 30 giorni dalla data della comunicazione per presentare le proprie deduzioni. Tale termine deve ritenersi prorogabile ai sensi dell'art. 191 cpi. ■ Ai sensi del co. 3 dell'art. 175 cpi per i marchi internazionali designanti l'Italia, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio «solo al fine dell'esame» previsto dall'art. 170, co. 1, lett. a), cpi. Tale disposizione si pone in relazione con la disposizione dell'art. 171 cpi in tema di esame dei marchi internazionali. Nel presentare le proprie deduzioni, il richiedente potrà fornire una più compiuta prova documentale dell'acquisto della capacità distintiva del segno e potrà argomentare in ordine alla non decettività del segno, alla sua non descrittività, alla non necessità tecnica od estetica della forma del prodotto, di cui è chiesta la registrazione come marchio e alla non contrarietà del marchio all'ordine pubblico e al buon costume (SENA-FRASSI-GIUDICI, *Nuove leggi civ. comm.* 00, 524; SENA II, 136).
- 9 ■ L'art. 175 cpi al co. 2 fissa il termine di **trenta giorni per la presentazione da parte del richiedente delle deduzioni** in risposta alle osservazioni del terzo, termine che decorre dal giorno in cui il richiedente avrà ricevuto legale conoscenza delle osservazioni attraverso la comunicazione da parte dell'UIBM. Non sembrano essere ammesse forme di conoscenza equipollenti alla comunicazione. ■ **Il termine** per la presentazione da parte del richiedente delle deduzioni è stabilito a **pena di decadenza**. Anche alle deduzioni si applicheranno le norme del d.p.r. 30-6-1972, n. 540, già richiamate per la presentazione delle osservazioni. ■ La **mancata risposta del richiedente alle osservazioni dei terzi**, comunicategli dall'Ufficio a norma del co. 2 dell'articolo in esame, **non è sanzionata** in alcun modo. L'Ufficio potrà, quindi, procedere alla registrazione anche in mancanza delle deduzioni del richiedente, non trovando applicazione, in questo caso, la regola del rigetto automatico della domanda di registrazione.
- 11 ■ Con riferimento ai terzi osservanti, è stato rilevato che non assumendo essi, in base al co. 1 dell'art. 175 cpi «la qualità di parte nella procedura di registrazione», l'Ufficio non dovrà comunicare loro l'esito della valutazione delle loro osservazioni, ed il richiedente il marchio non dovrà, in alcun modo, renderli partecipi delle sue deduzioni nel caso in cui l'UIBM, ritenendo «pertinenti e rilevanti» le osservazioni presentate, glielne abbia comunicate. I terzi dovranno, quindi, farsi carico di esaminare il fascicolo della domanda per poter, se necessario, proporre l'azione di nullità di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la registrazione del marchio sia concessa o confermata. In nessun caso, i terzi avranno la facoltà di ricorrere alla Commissione dei Ricorsi per il mancato recepimento delle loro osservazioni da parte dell'UIBM. Parimenti, le eventuali note dell'UIBM di risposta ad osservazioni formulate da un soggetto terzo ai sensi dell'art. 175 cpi non sono ricorribili davanti alla Commissione dei Ricorsi; di conseguenza un ricorso presentato contro queste note è inammissibile (CR 14-7-2006, *GADI* 07, 5073, 135). Anche nell'ipotesi di rigetto della domanda di registrazione del marchio da parte dell'Ufficio sulla base delle osservazioni dei terzi, in caso di ricorso del titolare/richiedente alla Commissione dei Ricorsi, i terzi non saranno, comunque, legittimati ad intervenire dinanzi alla Commissione dei Ricorsi. La Commissione dei Ricorsi ha osservato che, mentre l'art. 182 cpi prevede la possibilità di impugnare davanti alla Commissione dei ricorsi la decisione dell'UIBM con cui sia dichiarata inammissibile o respinta un'opposizione, l'art. 175 non prevede alcuna impugnazione per le note di risposta alle osservazioni. La Commissione dei ricorsi, inoltre, ha rilevato che l'art. 135, co. 1, cpi, nell'indicare i provvedimenti ricorribili, si riferisce a provvedimenti definitivi che respingano totalmente o parzialmente una domanda o istanza ovvero rinvia a casi di ricorso espressamente previsti dal Codice e non prevede invece la ricorribilità di note o comunicazioni dal carattere interlocutorio quali sono le note di risposta ad osservazioni di terzi (nota in CR 14-7-2006, *GADI* 07, 5073, 135 e 138; SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, 1119). Tuttavia, non si potrebbe totalmente escludere l'intervento dei terzi davanti alla Commissione dei ricorsi in base alla l. 241/90 in materia di procedimento amministrativo (GHIDINI-DE BENEDETTI, *op. cit.*, 464).
- VI. Le novità introdotte dal d. legisl. 131/10.**
- L'art. 90, d. legisl. 131/10 ha eliminato la previsione contenuta nell'art. 175, co. 1, cpi concernente **il termine perentorio di due mesi per la presentazione delle osservazioni dei terzi** sulla registrazione dei marchi, in conformità con la disciplina del Regolamento sul marchio UE che non prevede alcun termine. Secondo la disciplina dell'Unione europea, prima che il RMUE modificasse l'art. 40, r. 09/207, stabilendo la regola, ribadita dall'art. 45, r. UE 17/1001, secondo cui le osservazioni dei terzi devono essere presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione, le osservazioni potevano essere presentate fino alla data di concessione del marchio (abrogato art. 40, r. 09/207). Inoltre, la previsione introdotta dal RMUE e contenuta nel novellato par. 3, art. 40, r. 09/207 e ribadita dall'art. 45, r. UE 17/1001, secondo cui la presentazione delle osservazioni non pregiudica il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti, di propria iniziativa, in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso ha comportato la soppressione delle lett. a), b) e c) dell'art. 175, co. 1, cpi, che riguardavano la decorrenza del termine di presentazione delle osservazioni. ■ Ai sensi della disposizione previgente, per i marchi nazionali, il termine decorreva dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione, nel caso in cui la domanda fosse stata pubblicata sul Bollettino di cui all'art. 187 cpi oppure dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio sul Bollettino medesimo, se la domanda non fosse già stata pubblicata, come previsto dall'art. 179 cpi, mentre, per i marchi internazionali designanti l'Italia, il termine decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello in cui fosse avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazzetta dell'OMPI (v. PELLICANÒ, *Le novità in materia di rilievi e osservazioni di terzi*, in C. GALLI, 207). ■ Tali termini di decorrenza, come si è appena detto, soppressi, con riferimento alle osservazioni dei terzi, sono stati, invece, espressamente inclusi nell'art. 176, co. 1, cpi, per individuare il *dies a quo* del periodo di tre mesi per proporre l'opposizione alla registrazione dei marchi.